

Condizioni particolari dell'assicurazione ProVista

ID

IDGA02-I7 – edizione 01.10.2001

Indice

Art. 1	Scopo dell'assicurazione	Art. 8	Liberazione dei premi in caso di invalidità o di decesso del capofamiglia
Art. 2	Lesioni equiparate ad un infortunio	Art. 9	Effetto congiunto di cause indipendenti dall'infortunio
Art. 3	Condizioni di ammissione	Art. 10	Colpa personale
Art. 4	Genere di prestazioni	Art. 11	Riduzione delle somme dell'assicurazione
Art. 5	Diritto alle prestazioni	Art. 12	Determinazione dei premi
Art. 6	Prestazioni in caso di invalidità (categoria I)		
Art. 7	Prestazioni in caso di decesso (categoria D)		

Le seguenti disposizioni sono regolate dalle condizioni generali per le assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC), la cui data d'edizione è indicata nella polizza d'assicurazione.

Art. 1 Scopo dell'assicurazione

ProVista copre le conseguenze economiche dell'invalidità o del decesso a seguito di un infortunio.

Art. 2 Lesioni equiparate ad un infortunio

- In complemento a quanto previsto dalle disposizioni delle condizioni generali delle assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC), sono considerati infortuni le lesioni del menisco che si verificano o che sono curate per la prima volta almeno due anni dopo l'inizio dell'assicurazione, nonché i postumi di congelamento, il collasso, l'insolazione e i danni alla salute provocati dai raggi ultravioletti, ad eccezione dei colpi di sole; l'affogamento è considerato un infortunio.
- Le prestazioni sono altresì versate per le lesioni fisiche che l'assicurato subisce nell'ambito di misure terapeutiche e di esami necessari in seguito ad un infortunio assicurato.

Art. 3 Condizioni di ammissione

Qualsiasi persona domiciliata in Svizzera o nel Liechtenstein può sottoscrivere questa assicurazione fino all'età di 65 anni.

Art. 4 Genere di prestazioni

L'assicurazione prevede le seguenti prestazioni:

- un capitale in caso di invalidità (art. 6);
- un capitale in caso di decesso (art. 7).

Art. 5 Diritto alle prestazioni

- Le prestazioni assicurate sono indicate nella polizza assicurativa.
- Le prestazioni contrattuali sono erogate per gli infortuni che si verificano dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione.
- L'erogazione delle prestazioni è subordinata alla presentazione di un certificato medico, di un certificato di decesso o di un certificato di eredità. Solo i documenti originali sono accettati.

Art. 6 Prestazioni in caso di invalidità (categoria I)

a. Diritto

Se l'infortunio comporta un'invalidità permanente probabile, il capitale di invalidità è versato. Questo è determinato dal grado di invalidità, dalla somma di assicurazione convenuta e dalla tabella fissata all'appendice A.

b. Grado di invalidità

Il grado di invalidità è fissato secondo le regole seguenti:

1. Gradi fissi

In caso di perdita totale o di privazione totale dell'uso:

- | | |
|--|------|
| - delle due braccia o delle due mani,
delle due gambe e dei due piedi, di un braccio
o di una mano e simultaneamente
di una gamba o di un piede | 100% |
| - di tutto il braccio | 70% |
| - di un avambraccio o di una mano | 60% |
| - di un pollice | 22% |

- | | |
|---|------|
| - di un indice | 15% |
| - di un altro dito | 8% |
| - di una gamba al di sopra del ginocchio | 60% |
| - di una gamba al ginocchio e al di sotto | 50% |
| - di un piede | 40% |
| - della vista da entrambi gli occhi | 100% |
| - della vista da un occhio | 30% |
| - della vista da un occhio, se quella dell'altro era già completamente persa prima dell'infortunio | 70% |
| - dell'udito di entrambe le orecchie | 60% |
| - dell'udito di un orecchio | 15% |
| - dell'udito di un orecchio, se quello dell'altro era già completamente perso prima dell'infortunio | 45% |
| - di un rene | 20% |
| - della milza | 5% |
| - dell'odorato | 3% |
| - del gusto | 3% |
| - in caso di impedimento di qualsiasi lavoro a seguito di disturbi mentali | 100% |
2. In caso di perdita o di privazione parziale dell'uso di questi arti o organi, il grado di invalidità è ridotto in proporzione.
 3. Allorquando più arti o organi sono toccati simultaneamente, il grado di invalidità si ottiene dall'addizione delle loro percentuali senza che il totale possa oltrepassare il 100%.
 4. Nei casi non menzionati sopra, il grado di invalidità è stimato per analogia alle percentuali indicate sopra.
 5. Se l'invalidità permanente risultante da un infortunio è aggravata da difetti fisici preesistenti, l'indennità non potrà essere superiore a quella che sarebbe stata concessa se la persona fosse stata sana di corpo. Se l'arto o l'organo toccato dall'infortunio era già parzialmente o totalmente mutilato o privato dell'uso, il grado di invalidità preesistente, calcolato in base ai principi elencati sopra, è dedotto al momento della determinazione dell'indennità. Le disposizioni della cifra 1 di seguito, concernenti la perdita della vista e dell'udito, sono riservate.
 6. I disturbi psichici o nervosi danno diritto all'indennità solo se è provato che sono la conseguenza di un danno organico al sistema nervoso causato dall'infortunio.
 7. Il grado di invalidità è fissato nel momento in cui lo stato dell'assicurato è presunto definitivo, ma al più tardi entro 5 anni dall'infortunio.

c. Progressione

Se il grado d'invalidità non supera il 25%, la somma d'assicurazione è versata secondo la percentuale del grado d'invalidità. Se il grado d'invalidità è superiore al 25%, le prestazioni (in percentuale della somma d'assicurazione convenuta) sono aumentate secondo la tabella dell'appendice A.

Art. 7 Prestazioni in caso di decesso (categoria D)

1. Se l'infortunio comporta la morte dell'assicurato, il capitale di decesso convenuto viene versato. Gli aventi diritto sono i seguenti:
 1. il coniuge superstite, in mancanza;
 2. i figli, in parti uguali, in mancanza;
 3. gli eredi aventi diritto, esclusa la comunità pubblica.
2. Nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dopo l'infortunio, l'esistenza del diritto è subordinata alla condizione che la promessa di matrimonio sia stata pubblicata prima dell'infortunio o che il matrimonio sia durato almeno due anni prima del decesso dell'assicurato.
3. Se non vi sono aventi diritto, le spese di sepoltura sono assunte, tuttavia al massimo fino al 10% della somma assicurata in caso di decesso.
4. Per i bambini, il capitale erogato corrisponde a quello indicato nella polizza d'assicurazione, ma al massimo:
 - a. Fr. 2'500.- prima dell'età di due anni e sei mesi;
 - b. Fr. 20'000.- tra l'età di due anni e sei mesi e 12 anni.
5. Il sopravvissuto che ha causato intenzionalmente il decesso dell'assicurato perde i suoi diritti alle prestazioni.

Art. 8 Liberazione dei premi in caso di invalidità o di decesso del capofamiglia

1. Per i figli assicurati, l'assicuratore assume fino all'età di 15 anni compiuti il pagamento integrale dei premi periodici, se il capofamiglia diventa invalido, a un tasso di invalidità superiore al 50% oppure decede.
2. Il premio è assunto a decorrere dal primo giorno del mese che segue l'insorgere dell'invalidità o del decesso, e deve essere richiesto per iscritto allegando i documenti ufficiali corrispondenti (decisione dell'Ufficio AI, atto di decesso e libretto di famiglia).

Art. 9 Effetto congiunto di cause indipendenti dall'infortunio

Se i danni alla salute sono dovuti solo parzialmente ad un infortunio assicurato, le prestazioni sono fissate in maniera proporzionale in base ad una perizia medica.

Art. 10 Colpa personale

L'assicuratore rinuncia a ridurre le sue prestazioni per gli infortuni causati da un'imprudenza o da una negligenza grave dell'assicurato.

Art. 11 Riduzione delle somme dell'assicurazione

1. Allorquando l'assicurato compie 70 anni, le somme di assicurazione garantite sono limitate come segue:
 - in caso di decesso a Fr. 10'000.-;
 - in caso di invalidità a Fr. 30'000.-.
2. Le somme di assicurazione e i premi sono automaticamente ridotti al 1° gennaio, allorquando i limiti di età citati precedentemente sono raggiunti.

Art. 12 Determinazione dei premi

1. I premi sono indicati nella polizza di assicurazione.
2. I premi sono scaglionati in base al sesso, ai rami di età e ai capitali assicurati.

Appendice A

Grado d'invalidità %	Indennità %	Grado d'invalidità %	Indennità %	Grado d'invalidità %	Indennità %	Grado d'invalidità %	Indennità %
26	28	45	85	64	170	83	265
27	31	46	88	65	175	84	270
28	34	47	91	66	180	85	275
29	37	48	94	67	185	86	280
30	40	49	97	68	190	87	285
31	43	50	100	69	195	88	290
32	46	51	105	70	200	89	295
33	49	52	110	71	205	90	300
34	52	53	115	72	210	91	305
35	55	54	120	73	215	92	310
36	58	55	125	74	220	93	315
37	61	56	130	75	225	94	320
38	64	57	135	76	230	95	325
39	67	58	140	77	235	96	330
40	70	59	145	78	240	97	335
41	73	60	150	79	245	98	340
42	76	61	155	80	250	99	345
43	79	62	160	81	255	100	350
44	82	63	165	82	260		